



NOTA DI LETTURA

Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*” convertito in Legge 20 aprile 2026, n. 50

Premessa.....	4
1. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	4
✓ Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (Art. 1).....	4
✓ Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'UE (Art. 23 bis).....	5
2. PERSONALE E SEGRETARI COMUNALI	6
✓ Disposizioni transitorie in materia di comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni (Art. 2, comma 1-quater)	6
✓ Proroga incarichi personale enti territoriali (Art. 2, comma 1-quinquies).....	6
✓ Piano straordinario di assunzioni per il rafforzamento della capacità per la coesione (Art. 2, comma 11-bis).....	6
✓ Segretari dei Comuni di confine (Art. 3, comma 2 bis).....	7
✓ Segretari comunali (Art. 3, comma 3).....	7
3. SEMPLIFICAZIONI E REGIMI AMMINISTRATIVI.....	7
✓ Risoluzione contratti opere PNRR (Art. 4 commi 1-bis e 1-ter).....	7
✓ Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo (Art. 4, comma 2).....	8
✓ Misure in materia di regimi amministrativi (Art. 5).....	8
✓ Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti (Art.14)	11
4. DISPOSIZIONI FINANZIARIE	12
✓ Disposizioni finanziarie (Art. 30, commi 1-10).....	12
✓ Criteri per l'estensione ai comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti della possibilità di accedere alla cancellazione degli anticipi di liquidità disposti per le Regioni dalla legge di bilancio n. 199 del 2025 (Art. 3, comma 9-bis).....	13
✓ Modalità di utilizzo e riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (Art. 7, comma 4).....	13
5. DIGITALIZZAZIONE	14
✓ Acquisizione dei dati relativi all'ISEE mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Art. 6, comma 1).....	14
✓ Carta d'identità elettronica per cittadini ultra-settantenni (Art. 6, comma 2)	14
✓ Tessera elettorale digitale e Sistema informativo elettorale – SIEL (Art.6, commi 3 e 3-bis)	14

✓	Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche (Art. 13).....	14
✓	Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali (Art. 11)	15
6.	SCUOLA E UNIVERSITÀ	17
✓	Progettazione scuole innovative (Art. 19, comma 3)	17
✓	Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari (Art. 20, comma 2)	17
7.	MERCATO E CONCORRENZA	18
✓	Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 “Leggi annuali sulla concorrenza” della Missione 1 – Componente 2 del PNRR (Articolo 26, comma 1, lettere a) e b))	18
	<i>Appendice Normativa</i>	19

Premessa

Il decreto-legge n. 19/2026 c.d. PNRR è stato convertito definitivamente in Legge 20 aprile 2026 n. 50, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026.

Durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, in prima lettura, sono state apportate alcune modifiche al testo di cui si riportano di seguito gli aspetti più significativi.

Si sottolinea inoltre che, il 17 Aprile u.s., sono state pubblicate le *“Linee guida PNRR. Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone”* elaborate dalla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reperibili anche sul sito di Anci Nazionale (che ha elaborato una nota di lettura in merito) e che forniscono un supporto operativo complessivo rispetto ai termini e alle modalità di conclusione degli interventi PNRR.

Segue un'analisi delle principali norme d'interesse di Comuni e Città Metropolitane, suddivise per ambito di materia.

Infine, in allegato, si riporta un'appendice normativa contenente le principali norme modificate e richiamate dal provvedimento in esame.

1. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

✓ Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (Art. 1)

La disposizione prevede l'obbligo per i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) **di rendere disponibile sul sistema informatico «ReGiS», entro il decimo giorno di ciascun mese (la prima scadenza di tale adempimento sarà dunque quella del 10 maggio p.v.), i dati sul cronoprogramma procedurale e finanziario, con l'indicazione dello stato di avanzamento rilevato alla fine del mese precedente per ciascun programma e intervento.** I soggetti attuatori devono altresì comunicare anche le informazioni sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato al singolo intervento, dando evidenza di eventuali criticità.

È stata introdotta, durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, una disposizione che prevede, per i progetti finanziati in tutto o in parte dal PNRR e aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, ma per i quali nelle convenzioni, nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo siano previste scadenze per l'ultimazione dei lavori antecedenti a tale data, **queste si intendano fissate al 30 giugno 2026.** Tale previsione si applica anche qualora i termini previsti da convenzioni, contratti di appalto o atti di obbligo di cui sopra siano già decorsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

✓ **Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'UE (Art. 23 bis)**

La norma, approvata durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, si inserisce nel quadro delle misure volte a rafforzare i controlli e la trasparenza nella fase esecutiva dei contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

La disposizione introduce, in capo all'appaltatore, l'obbligo di comunicare tempestivamente la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore al direttore dei lavori e al RUP.

La norma disciplina, altresì, le modalità di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del subappaltatore, quale condizione per il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto.

A tal fine, è prevista una doppia modalità:

- il DURC è acquisito dalla stazione appaltante entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori secondo le modalità ordinarie;
- il DURC è acquisito direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi, disciplinati dall'articolo 24 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

La norma richiama le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del citato Codice dei contratti pubblici che disciplinano, nell'ordine, gli effetti dell'eventuale inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la responsabilità dell'appaltatore circa l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, anche da parte dei subappaltatori, e sui certificati di pagamento successivi ad ogni stato di avanzamento lavori e al collaudo.

Pertanto, l'articolo non introduce alcuna deroga al regime ordinario, salvo quella relativa all'acquisizione del DURC sopra illustrata.

2. PERSONALE E SEGRETARI COMUNALI

- ✓ **Disposizioni transitorie in materia di comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni (Art. 2, comma 1-quater)**

La disposizione, introdotta durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, modifica la disciplina che ha previsto, **in via transitoria, che i lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici possano essere posti in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni**; la modifica introdotta differisce dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine massimo per l'utilizzo, nell'ambito delle suddette fattispecie, del personale in oggetto e prevede che, nel rispetto di tale limite temporale, i comandi o distacchi – di durata non superiore a un anno, come dispone la norma già vigente – siano rinnovabili.

- ✓ **Proroga incarichi personale enti territoriali (Art. 2, comma 1-quinquies)**

La norma, **richiesta dall'ANCI**, ma riformulata durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, stabilisce che **possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali, attribuiti da regioni, città metropolitane, province e comuni a valere su risorse proprie di bilancio** e in deroga ai vincoli assunzionali (di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e ai limiti di spesa (di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

La norma stabilisce altresì che resta fermo, per il personale non dirigenziale, il rispetto del limite massimo di trentasei mesi per la durata del contratto a tempo determinato.

È infine previsto che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della presente norma nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e la relativa spesa si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale (ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

- ✓ **Piano straordinario di assunzioni per il rafforzamento della capacità per la coesione (Art. 2, comma 11-bis)**

La norma, introdotta durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, apporta modifiche all'art. 19 del DL 124/2023 che facilitano l'utilizzo delle graduatorie del Concorso coesione, consentendo al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei

ministri, nel caso di esaurimento delle graduatorie regionali relativi a specifici profili professionali, di assegnare ai Comuni beneficiari per piano straordinario di assunzioni, appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, anche personale afferente ad altro profili professionali differenti rispetto a quelli originariamente riconosciuti.

✓ **Segretari dei Comuni di confine (Art. 3, comma 2 bis)**

La norma, approvata durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, modificando l'articolo 3-*quater* del decreto-legge n. 44 del 2005, eleva da 5.000 a 10.000 abitanti il limite demografico dei Comuni, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo comunale, posti in posizione di confine, la possibilità di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto.

✓ **Segretari comunali (Art. 3, comma 3)**

La disposizione prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (20 febbraio 2026), **la sterilizzazione della spesa per i segretari comunali nei Comuni fino a 3.000**. Pur apprezzando tale previsione si segnala che l'ANCI aveva chiesto con emendamento in Commissione Bilancio Camera (emendamento poi respinto) che tale norma fosse estesa a tutti i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3. SEMPLIFICAZIONI E REGIMI AMMINISTRATIVI

✓ **Risoluzione contratti opere PNRR (Art. 4 commi 1-bis e 1-ter)**

La norma, approvata durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, **prevede che per salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR, l'amministrazione**, in caso di accesso da parte dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza di tipo liquidatorio, **disponga la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento**. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali da ritardo già maturate all'atto della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall'impresa verso l'amministrazione (comma 1 bis).

La norma prevede altresì che in esito alla risoluzione del contratto l'amministrazione proceda all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori

secondo quanto stabilito dall'articolo 124 del d.lgs 36/2023. Tale norma disciplina l'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato. Si prevede che in caso di impossibilità di affidamento all'esecutore designato, si possa ricorrere alla procedura di cui all'articolo 76 del medesimo d.lgs 36/2023 che disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando utilizzabile in casi di particolare urgenza (comma 1 ter).

✓ **Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo (Art. 4, comma 2)**

La disposizione, con l'obiettivo di **velocizzare la realizzazione degli interventi di protezione civile, riduce i tempi dei procedimenti amministrativi in maniera significativa rispetto a quelli ordinari.**

In particolare, vengono abbreviati i termini previsti per l'acquisizione di atti fondamentali come pareri, assensi, concerti o nulla osta comunque denominati, inclusi quelli che riguardano anche aspetti finanziari, passando da trenta a dieci giorni e da novanta a trenta giorni, con l'intento di evitare rallentamenti e garantire una maggiore rapidità decisionale.

La norma inoltre rafforza anche le conseguenze legate all'inerzia dell'amministrazione, chiarendo che una volta scaduti i termini il procedimento deve comunque concludersi senza ritardi, fermi restando gli effetti del silenzio amministrativo di cui all' articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990.

Infine, viene introdotto un elemento di responsabilizzazione molto forte nei confronti dei dirigenti e dei funzionari pubblici, poiché il mancato rispetto dei tempi o l'omessa adozione del provvedimento finale non sono più solo irregolarità formali ma incidono direttamente sulla valutazione della performance individuale e possono comportare responsabilità sia disciplinare sia amministrativo contabile, rafforzando così l'obbligo di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.

✓ **Misure in materia di regimi amministrativi (Art. 5)**

La disposizione introduce semplificazioni procedurali in materia di regimi amministrativi con particolare riferimento alla conferenza dei servizi, alla SCIA, al regime del silenzio assenso e alla collocazione dei mezzi pubblicitari.

In particolare:

- Per effetto delle modifiche all'art. 14 bis e 14 ter della legge 241/1990, **accogliendo una richiesta dell'ANCI, viene reso strutturale, a regime, il modello di conferenza dei servizi accelerata** ex art. 13 c.1 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, con riduzione dei

termini entro i quali le amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata devono rendere le proprie determinazioni (da 45 a 30 giorni e da 90 a 60 per le PA preposte alla tutela di interessi sensibili) e riunione in modalità telematica - in caso di dissensi o prescrizioni - sostitutiva della conferenza simultanea; vengono altresì ridotti i termini per la conclusione dei lavori della conferenza simultanea ex 14-ter, c. 2, (da 45 a 30 gg dalla prima riunione e da 90 a 60 gg caso in cui siano coinvolte PA preposte alla tutela di interessi sensibili). **Si evidenzia che per effetto dell'accoglimento di una richiesta dell'ANCI, il nuovo comma 1 ter dell'art. 5 coordina la normativa speciale in materia di Conferenza di servizi** già disciplinata nell'ambito dei procedimenti relativi alle installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinati dal D.lgs. 250/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche- CCE), **con la nuova disciplina della Conferenza dei Servizi di cui alla Legge 241 del 1990 recata dall'art. 5**; lasciando inalterato il dimezzamento dei termini per la Conferenza di cui ai richiamati art. 44 e 49 del CCE, viene escluso tale dimezzamento esclusivamente per termini pari o inferiori a 30 giorni.

- La lettera b-bis), introdotta nel corso dell'esame in Commissione Bilancio Camera, aggiunge all'articolo 16 (**Attività consultiva**) della Legge 241/1990 il comma 4-bis imponendo un obbligo di motivazione congrua e una formulazione univoca (assenso o dissenso) per i pareri obbligatori e facoltativi che gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere;
- La lett. c), in materia di **SCIA**, integra invece l'articolo 19, comma 4 della Legge 241/1990 specificando che, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa adottati, l'amministrazione adotta comunque tali provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21 nonies e **si applica in ogni caso anche la sanzione di cui all'articolo 75 del DPR 445/2000**, a norma del quale qualora emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, il dichiarante stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima dichiarazione
- La lett. d) interviene invece sull'articolo 20 relativo al **silenzio assenso**; in particolare:
 - o viene precisato che la formazione del silenzio assenso non è pregiudicata dalla facoltà dell'amministrazione di richiedere informazioni o integrazioni documentali
 - o vengono disciplinati i casi in cui non si forma il silenzio assenso: nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o

sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto;

- Viene reso automatico, e non più su istanza del privato, l'invio da parte dell'amministrazione della ricevuta attestante l'accoglimento della domanda per silenzio assenso. Inoltre, la novella dispone che nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione deve comunque inviare l'attestazione all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato dal richiedente nell'istanza entro 10 gg dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente detto termine, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, ovvero del progettista abilitato.
- Il comma 1-ter dell'art. 5, apporta ulteriori modifiche all'art. 44 del CCE (D.Lgs. 259/2003) - oltre a quelle già citate relative ai tempi di conclusione dei procedimenti - che escludono definitivamente la possibilità di richiedere l'autorizzazione per l'installazione di pali e tralicci senza la contestuale presenza di apparati radioelettrici. L'istanza di autorizzazione dovrà quindi essere sempre corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche.
- Il comma 1-quater dell'art. 5, introdotto durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, stabilisce che per le attività private per le quali è previsto il **regime amministrativo della comunicazione** si applicano le disposizioni in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Viene, altresì, specificato che, laddove vi siano irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, trova applicazione la disciplina sulla regolarizzazione o il completamento della dichiarazione prevista in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
- Il comma 1-quinquies dell'art. 5 apporta modifiche al decreto governance del PNRR al fine di rendere strutturali alcune misure di semplificazione per le infrastrutture di comunicazione elettronica, come il ricorso alla micro-trincea per la posa della banda ultra-larga, svincolandole dalla cornice temporanea del PNRR. Inoltre, aggiorna i riferimenti al vigente Codice delle comunicazioni elettroniche.
- viene previsto il regime della **SCIA per la collocazione dei mezzi pubblicitari** di cui all'articolo 23 del Codice della strada, da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività; la SCIA è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato.

✓ **Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti (Art.14)**

La norma, modificata durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, reca disposizioni in materia di bonifiche, di industrie insalubri, nonché in materia di rifiuti.

In particolare:

- Interviene sulla **disciplina dell'Albo nazionale dei gestori ambientali** (art. 212 D. Lgs. 152/2006) stabilendo che sono ammessi all'iscrizione all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, **anche i liberi professionisti iscritti in albi professionali** che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono **rifiuti non pericolosi** e necessitano di effettuare operazioni di **raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive** connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni;
- aggiorna il riferimento normativo, contenuto nel Codice dell'ambiente, **alla c.d. lista verde dei rifiuti** recata dal regolamento (CE) n. 1013/2006, in ragione dell'abrogazione di quest'ultimo e della sua sostituzione, a partire a 22 maggio 2026, con il regolamento (UE) 2024/1157.
- apporta modifiche alla **disciplina delle bonifiche**, al fine di: **precisare** l'ambito applicativo del regolamento relativo agli interventi di bonifica delle aree agricole. L'integrazione è finalizzata a precisare **che la destinazione delle aree succitate alla produzione agricola e all'allevamento dev'essere**, in base alla modifica operata **in sede parlamentare, conforme alla disciplina urbanistica e non, come stabilito dal testo iniziale del decreto-legge, prevista dagli strumenti urbanistici vigenti; precisare** il periodo di efficacia di permessi, autorizzazioni e concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi deputata all'approvazione del progetto di bonifica; modificare la disciplina degli interventi realizzabili nei siti inquinati;
- prevede che le industrie in possesso di un'autorizzazione ambientale (AIA o AUA) o alle emissioni in atmosfera e agli scarichi non sono classificate come insalubri (comma 3);
- sopprime le disposizioni recentemente introdotte, **in materia di RAEE** (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il potenziamento del c.d. ritiro "uno contro zero", cioè della possibilità di restituire gratuitamente al distributore un'apparecchiatura usata senza l'obbligo di doverne acquistare una nuova equivalente (commi 4 e 5).

4. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

✓ Disposizioni finanziarie (Art. 30, commi 1-10)

La norma disciplina **l'accantonamento, nei conti correnti di tesoreria** istituiti per la gestione delle risorse PNRR, **delle economie generate dalle misure PNRR completate da parte delle Amministrazioni centrali**, già previste in sede di legge di bilancio, **e le modalità di versamento sui medesimi conti** delle economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR (commi 1 e 2).

Viene disciplinata altresì la procedura per l'accertamento delle risorse PNRR che, decorso il termine del 30 giugno 2026, risultino libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie al conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, prevedendo altresì che le modalità del loro reimpiego siano disposte mediante apposito DPCM (commi 3-5).

In particolare, il comma 3 dispone che, decorso il termine del 30 giugno 2026 - data di scadenza dei traguardi e degli obiettivi della decima e ultima rata del PNRR italiano - si provveda, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ad accertare le risorse PNRR sulle quali **non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti** e che **non sono necessarie** per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea.

Le risorse così accertate rimangono temporaneamente nella disponibilità dei citati conti correnti di tesoreria finché non sia adottato il D.P.C.M. -che ne disciplini il reimpiego.

Il comma 4 prevede che **in esito all'accertamento sopracitato, le risorse PNRR che siano risultate prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 30 giugno 2026 e che non siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, siano riassegnate, con un dpcm, in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente.**

Tale D.P.C.M. di riassegnazione delle risorse, dovrà provvedere, in via prioritaria a due rifinanziamenti:

- il rifinanziamento del Fondo **per le esigenze indifferibili** per la somma di **18.232.210 euro** per il **2027** e di **18.030.231 euro** per **ciascuno degli anni 2028 e 2029.**
- il rifinanziamento, per un ammontare complessivo di **8.998.702 euro** per **ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**, degli **accantonamenti** di pertinenza dei **Ministeri**

sul **fondo speciale di parte corrente**, di cui alla Tabella A della legge di bilancio 2026, che sono stati interessati dalle **riduzioni** disposte dal presente decreto-legge. L'articolo 30 **definisce infine** il **monitoraggio** e le eventuali **riprogrammazioni e recuperi** delle **risorse PNRR** utilizzate mediante strumenti finanziari (cd. *facilities*) gestiti da soggetti terzi indipendenti per incentivare gli investimenti privati e dilazionare la spesa oltre la scadenza del 2026 (commi 6-10).

✓ **Criteri per l'estensione ai comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti della possibilità di accedere alla cancellazione degli anticipi di liquidità disposti per le Regioni dalla legge di bilancio n. 199 del 2025 (Art. 3, comma 9-bis)**

La norma, approvata durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, interviene sull'articolo 1, comma 645 della legge di bilancio per il 2026, estendendo anche ai **Comuni tra i 10.000 e i 20.000 abitanti** la possibilità di **accedere** alla **cancellazione** degli **anticipi di liquidità**, già disposta per le Regioni dall'articolo 1, commi da 638 a 644, della medesima legge, ed ampliando i requisiti d'accesso anche agli enti che, fruendo di un'apposita deroga, abbiano accantonato una quota di pari entità nel Fondo anticipi di liquidità nell'esercizio 2025 anziché nell'esercizio 2024. Si prevede che le **modalità effettive** di fruizione della cancellazione degli anticipi di liquidità per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti **saranno definite** da un apposito **Tavolo tecnico** istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

✓ **Modalità di utilizzo e riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (Art. 7, comma 4)**

La norma modifica le **modalità di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, attribuendo all'**Autorità politica delegata in materia di disabilità** la competenza a definire, con proprio decreto, **sentita la Conferenza unificata**, le modalità di **utilizzo** del Fondo per l'attuazione delle **misure di competenza statale**. Per la finalità relativa al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, il **riparto** del Fondo è disposto con decreto della medesima Autorità, da adottare **previa intesa in sede di Conferenza unificata**, mentre, per la finalità riguardante il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, il **riparto del Fondo** è attuato con le **modalità definite dalla legge di bilancio per il 2025** (articolo 1, comma 710, L. n. 199 del 2025). I suddetti decreti devono essere corredati di una relazione tecnica da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. DIGITALIZZAZIONE

✓ **Acquisizione dei dati relativi all'ISEE mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Art. 6, comma 1)**

La norma prevede che, le scuole, le università, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni agevolate, comunque denominate, acquisiscano di ufficio i dati relativi all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare presenti – in base agli inserimenti operati dall'INPS – nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Tale acquisizione di ufficio è limitata ai dati strettamente necessari al fine della concessione della prestazione agevolata.

✓ **Carta d'identità elettronica per cittadini ultra-settantenni (Art. 6, comma 2)**

La norma stabilisce che la carta d'identità elettronica, rilasciata a soggetti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, abbia una durata illimitata (utilizzabile anche ai fini dell'espatrio), ferma restando la facoltà dell'interessato di richiederne il rinnovo dopo dieci anni per esigenze connesse al certificato di autenticazione.

✓ **Tessera elettorale digitale e Sistema informativo elettorale – SIEL (Art.6, commi 3 e 3-bis)**

La norma prevede che la **tessera elettorale** possa essere rilasciata in modalità **digitale**, sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Il **comma 3-bis, introdotto durante l'esame in Commissione Bilancio Camera**, autorizza la spesa di **400 mila** euro per il 2026, di **800 mila** euro per il 2027 e di **400 mila** euro per il 2028 in favore del **Ministero dell'interno** per il potenziamento del **Sistema informativo elettorale - SIEL**, anche in relazione alla introduzione della tessera elettorale digitale.

✓ **Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche (Art. 13)**

La norma interviene sul Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/2003) apportando due modifiche di diversa natura:

- all'art. 43, che disciplina le modalità di intervento delle autorità che gestiscono il suolo pubblico in caso di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, viene introdotta la riduzione da 90 a 60 giorni del termine massimo entro il quale le stesse autorità adottano i provvedimenti inerenti le domande di concessione del diritto di installare infrastrutture. La previsione, di fatto, conferma quanto già sancito all'art. 44 comma 7 e all'art. 49 comma 9 del CCE, che prevedono la conclusione dell'eventuale conferenza dei servizi entro il termine perentorio massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- Vengono aggiunti due nuovi commi – 7-bis e 7-ter - all'art. 49 del CCE, che, andando a modificare anche il Codice della Strada e una previsione presente all'articolo 18,

comma 3, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché andando in deroga alla regolamentazione comunale, introducono una nuova procedura nei casi in cui gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri, prevedano la chiusura parziale o totale della carreggiata. La nuova procedura prevede che l'operatore proceda all'invio di una comunicazione via PEC, all'ente proprietario della strada, entro 8 giorni dall'inizio dei lavori per comunicarne l'avvio e di una successiva istanza, sempre da inviare via PEC, per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e il segnalamento stradale temporaneo, allegando gli schemi di cantierizzazione dei lavori. L'istanza non è prevista nei casi in cui i lavori non interessino la sede stradale o non richiedano la chiusura parziale o totale della carreggiata. Viene previsto inoltre che l'ente proprietario della strada possa concordare con l'operatore di rete accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso.

✓ **Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali (Art. 11)**

La norma, modificata durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, apporta diverse modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

In particolare, le modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale riguardano:

- il riconoscimento del diritto di ciascun cittadino di **accedere** alle informazioni relative ai propri **strumenti digitali** (CIE, SPID, domicilio digitale, deleghe conferite, ecc.) **in un unico punto appositamente realizzato nell'ambito dell'ANPR. Tale sezione dell'ANPR verrà alimentata e gestita direttamente dai soggetti gestori dei diversi strumenti digitali tramite la PDND, sotto la vigilanza dell'AGID. Le informazioni di dettaglio relative agli strumenti digitali saranno consultabili esclusivamente dal cittadino titolare;**
- l'introduzione dell'obbligo di iscrizione nell'**Indice dei domicili digitali** delle PPAA, incluso l'elenco ISTAT di cui all'art. 1 comma 3 della L. 196/2009, e dei gestori di pubblici servizi nonché **delle società a controllo pubblico per le comunicazioni, lo scambio di informazioni e l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra i medesimi soggetti.** L'iscrizione avviene su richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AGID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti; **l'allineamento tra**

i due indici è garantito attraverso i servizi della PDND. L'aggiornamento delle informazioni deve avvenire con cadenza semestrale, a pena di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale e della conseguente attribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;

- rafforzare il principio di divieto per le PPAA di richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione (**c.d. principio dell'once only**). Le pubbliche amministrazioni dunque, **in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano lo scambio delle informazioni mediante la PDND fin dalla progettazione dei servizi e mediante il codice identificativo univoco ID_ANPR**, ovvero del codice che l'ANPR attribuisce a ciascun cittadino per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. **Il mancato adempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ovvero il ritardo nel rendere disponibile l'accesso ai dati per il tramite della PDND costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30%, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio** collegato alla performance individuale, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi da parte delle strutture. I controlli vengono effettuati annualmente dall'AGID che in caso di inadempienza applica l'art. 18-bis;
- l'accesso automatico delle PPAA e dei gestori dei servizi pubblici ai dati contenuti nell'**Anagrafe nazionale della popolazione residente attraverso la PDND, per le finalità istituzionali dichiarate, che rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso**;
- l'istituzione dell'**Anagrafe nazionale digitale della gente di mare -ANGEMAR- presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, per la gestione unitaria, digitale ed interoperabile, attraverso la PDND, dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. **Il libretto di navigazione è rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed è disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet-**, di cui all'articolo 64-quater. L'ANGEMAR è realizzata mediante risorse derivanti dalla riduzione del Fondo per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

- consentire l'**accesso** e l'**utilizzo** del **punto di accesso telematico** ai servizi della pubblica amministrazione (AppIO) da parte dei soggetti che abbiano compiuto **il 14° anno di età, anche per l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, inclusi quelli resi disponibili dal Sistema IT-Wallet**, senza bisogno dell'autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale.

6. SCUOLA E UNIVERSITÀ

✓ Progettazione scuole innovative (Art. 19, comma 3)

La norma modifica l'articolo 24, comma 4, del d.l. 152/2021, inerente la progettazione di **scuole innovative**, che prevedeva il trasferimento di risorse pari a oltre 82 milioni di euro dal Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020", al Programma operativo complementare "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020", con l'obiettivo di finanziare misure di supporto tecnico amministrativo a favore delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, anche degli enti locali. **Tale modifica normativa amplia e rafforza questo impianto, prevedendo che tale supporto prosegua per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR**, istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, includendo espressamente anche le attività di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti fino al 31 dicembre 2026 e, oltre tale termine, anche quelle relative ai progetti del Programma nazionale 2021-2027. **A questa estensione temporale si accompagna anche un rafforzamento sul piano finanziario, poiché le risorse già stanziare vengono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro.**

✓ Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari (Art. 20, comma 2)

La norma interviene sulla legge 338/2000 recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" e stabilisce che **gli interventi edilizi necessari per cambiare la destinazione d'uso di edifici già esistenti, quando sono finalizzati alla realizzazione di residenze universitarie, possano essere effettuati tramite permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 bis del testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001, nel caso in cui sia richiesto il potenziamento delle opere di urbanizzazione già presenti, purché tali opere siano funzionali all'intervento e vengano successivamente cedute al Comune**. Inoltre, chiarisce che in queste situazioni non è richiesta, anche se prevista dagli strumenti urbanistici, l'approvazione preventiva di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato.

7. MERCATO E CONCORRENZA

- ✓ **Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 “Leggi annuali sulla concorrenza” della Missione 1 – Componente 2 del PNRR (Articolo 26, comma 1, lettere a) e b))**

La disposizione “de qua” introduce modifiche alla disciplina della ricognizione periodica (annuale) della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, obbligatoria per tutti i Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti.

In particolare, le modifiche introdotte riguardano: 1) il monitoraggio dell’AGCOM sugli atti ricognitori che andrà effettuato **sentite anche le altre autorità competenti**; 2) la sanzione che potrà essere comminata **anche quando l’eventuale piano di rientro in caso di gestione inefficiente non sia adottato nei termini stabiliti**.

Appendice Normativa

Si riporta di seguito un'appendice normativa contenente gli articoli/commi dei seguenti provvedimenti come modificati dalla legge di conversione del d.l. 19/2026: Codice Ambiente – dl.gs. 152/2006; Legge procedimenti amministrativi – L. 241/1990; d.l. cd PA d.l.80/2021 convertito in legge 113/2021; d.l. cd PNRR d.l.152/2021 convertito in legge 233/2021.

N.B. Si segnala che le modifiche apportate sono evidenziate in carattere grassetto e barrato

Articoli 7 bis, 8, 212, 216, 241, 242, 242 ter Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AMBIENTE) come modificati dal d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026.

Art. 7 bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA)

Art. 7 bis, comma 8, *(come modificato dall'art. 2, comma 21 quinquies, lettera a) d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, **e di provvedimento autorizzatorio unico regionale** nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e **25 e 27-bis.**

Articolo 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS)

Art. 8, comma 2 bis *(come modificato dall'art. 2, comma 21 quinquies, lettera b) d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle

istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui all'ottavo periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di dieci, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il personale dipendente di società in house dello Stato. Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa, senza diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5. La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole

adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni. Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, sino al **31 dicembre 2028**.

Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)

Art. 212, comma 5 *(come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera 0a) del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. **Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni;** Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

Articolo 216 (Operazioni di recupero)

Art. 216, comma 8-septies *(come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a) del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati **nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024**, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

Articolo 241 (Regolamento aree agricole)

Art. 241, comma 1 *(come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera b) del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento **in conformità alla disciplina urbanistica** è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.

Articolo 242 (Procedure operative ed amministrative)

Art. 242, comma 13 *(come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera c) del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. **I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o di modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.**

Articolo 242 ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

Art. 242 ter, *(come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera d) del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza **e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,** interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati **nell'allegato I-bis al presente decreto**, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino

né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.

4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. E' fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articoli 14 bis, 14 ter, 16, 19, 20 della legge 241/1990 modificate dall'art. 5, comma 1, del d.l. 19/2026 come convertito in Legge 50/2026

Articolo 14 bis - Conferenza semplificata *(come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

d) la data della eventuale riunione in **modalità telematica di cui al comma 6**, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. **Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica.**

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

«6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria

posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi ~~quarantacinque giorni~~ **trenta giorni**. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi trenta giorni.

Articolo 14 ter - Conferenza simultanea (come modificato dall'art.5, comma 1, lett. b), del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge ~~{nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero}~~ nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre ~~quarantacinque giorni~~ **trenta giorni** decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in ~~novanta giorni~~ **sessanta giorni**. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Articolo 16 - Attività consultiva *(come modificato dall'art.5, comma 1, lett. b-bis) del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta [3](#).

2. [In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.] In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere [facoltativo] o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma [4](#).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini [5](#).

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate [6](#).

4-bis. I pareri di cui al comma 1 sono congruamente motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Articolo 19 - Segnalazione certificata di inizio attività – Scia *(come modificato dall'art.5, comma 1, lett. c), del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento , ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione³.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della

segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, [disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e] prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata [5](#) [6](#).

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies, **fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

~~[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]~~

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 11.

Articolo 20 - Silenzio assenso *(come modificato dall'art.5, comma 1, lett. d), del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all' articolo 2 , commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato, **ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7. Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.**

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, ~~su richiesta del privato~~, a rilasciare, in via telematica **e automatica**, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. **Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'attestazione di cui al primo periodo è sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero del progettista abilitato.**

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti 6.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis 7.

Articoli 1, 16-bis, 6 del d.l. 80/2021 convertito nella L.113/2021, modificati dal d.l.19/2026 come convertito in Legge 50/2026

Articolo 1 - Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche

Art. 1, comma 15, del d.l. 80/2021, convertito nella L.113/2021 *(come modificato dall'art.2, comma 1-bis, del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Fino al ~~31 dicembre 2026~~ **31 dicembre 2029**, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque ~~non eccedente il 31 dicembre 2026~~ **non eccedente il 31 dicembre 2029. La durata degli incarichi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stati conferiti ai sensi del presente comma per un periodo inferiore a tre anni e con termine entro il 31 dicembre 2026 è rideterminata in tre anni decorrenti dalla data di efficacia degli stessi.** Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Articolo 16 bis - (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

Art. 16-bis, comma 2, del d.l. 80/2021, convertito nella L.113/2021 *(come modificato dall'art.2, comma 21-quater, del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite di ~~ottanta~~ **novanta** unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione

comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 1893.

Articolo 6 - Piano integrato di attività e organizzazione

Art. 6, comma 2-bis, del d.l. 80/2021, convertito nella L.113/2021 *(come modificato dall'art.7, comma 5, del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolve anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e **al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.**

Art. 24, del d.l.152/2021 convertito in Legge 233/2021, modificati dal d.l.19/2026 come convertito in Legge 50/2026

Articolo 24 - Progettazione di scuole innovative

Art. 24, commi 4 e 5, del d.l.152/2021 convertito in Legge 233/2021 *(come modificato dall'art.19, comma 3, del d.l. 19/2026 convertito in legge 50/2026)*

4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per

l'importo di euro 82.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale. **Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonché dei progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le annualità successive, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori 20 milioni di euro.**

5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il ~~31 dicembre 2026~~ **termine di operatività dell'unità di missione per il PNRR**, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.